

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Treviso

Prot.

Treviso, li 19/10/2022

Il Procuratore della Repubblica,

ritenuta la necessità di disciplinare la valenza e la gestione da parte dell'ufficio degli innumerevoli esposti e denunce che pervengono a mezzo posta elettronica certificata e non;

considerato che, in alcuni casi, tali invii consistono nell'inoltro ripetitivo e ossessivo con cadenza quotidiana di mail dal contenuto più disparato e di dimensioni impegnative dal punto di vista delle pagine da stampare;

considerato che la ratio della previsione di cui all'art. 333, comma 2, cpp è quella di garantire certezza in ordine all'identificazione del soggetto da cui proviene lo scritto;

ritenuto altresì che l'utilizzo della posta elettronica certificata, pur garantendo certezza in ordine all'avvenuta ricezione, non possa dirsi altrettanto in grado di attestare l'identità del mittente e che quindi l'ammissione di tale mezzo di trasmissione si porrebbe in contrasto con il fondamento dell'art. 333 comma 2 c.p.p. .

letta la sentenza della Cassazione, sezioni unite 27 marzo 2014 n. 40187 nella quale si è affermato che, allorquando il legislatore abbia previsto forme vincolate per comunicazioni o depositi atti, come nel caso in esame, si dovrebbe escludere l'utilizzo di strumenti alternativi di trasmissione;

letta altresì la Circolare del Ministero della Giustizia n. 2016.0204354.U dell'11.11.2016, nella quale si esclude la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo posta, anche certificata, di un obbligo di valutazione, ai fini dell'iscrizione di notizie di reato, a carico dell'Ufficio di Procura ricevente;

letto e condiviso il provvedimento prot. 299/2020 del Procuratore della Repubblica Reggente dott. Massimo De Bortoli;

DISPONE

Le denunce da parte di privati cittadini pervenute a mezzo posta elettronica, anche certificata, saranno restituite al mittente, stesso mezzo, accompagnate dal seguente messaggio. *“Si restituisce in quanto la modalità di presentazione della denuncia non è conforme alle norme vigenti: la stessa, pertanto, non verrà né esaminata né iscritta da quest'ufficio.”*

Il personale addetto al presidio dei vari indirizzi di posta elettronica certificata e non dell'ufficio non provvederà alla stampa dei predetti invii.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito della Procura della Repubblica di Treviso.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Marco Martani.